

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Circolare n. 2010-02 emanata dalla Banca Centrale recante “Norme in materia di sana e prudente gestione delle società fiduciarie”, in vigore dal 30 luglio 2010, che ha ridefinito le tipologie di amministrazione fiduciaria;
- VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale per il raggiungimento delle proprie finalità;
- VISTO l'articolo 41 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie con le modalità e i termini da essa stabiliti;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quale è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino “Obblighi informativi in materia di attività fiduciaria”;

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2010-03 che entra in vigore in data odierna

San Marino, lì 21 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

Circolare n. 2010-03

OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ATTIVITÀ FIDUCIARIA

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“attività fiduciaria”**: attività definita alla Lettera C) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“data di riferimento”**: data a cui si riferisce la segnalazione;
- **“soggetti segnalanti”**: soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività fiduciaria;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005 n.165 e succ. mod.;

Per tutto quanto non espressamente definito nella presente Circolare, valgono le definizioni e le disposizioni contenute nella Circolare 2010-02 e nella LISF.

Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

Finalità e struttura della segnalazione

La presente Circolare disciplina gli obblighi informativi in materia di ATTIVITÀ FIDUCIARIA. Gli schemi segnalatici sono ridefiniti in conseguenza dell’abrogazione delle Lettere Uniformi nn. 49 (per le società fiduciarie ante LISF) e 107 (per le banche) del 2005, disposta dalla Circolare n. 2010-02.

I prospetti da utilizzare per l’inoltro elettronico dei dati sono pubblicati sull’area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE www.bcsm.sm, unitamente al manuale operativo contenente le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della segnalazione.

Il corredo informativo richiesto prevede la compilazione di dati integrativi circa l’ATTIVITÀ FIDUCIARIA, utili ai fini sia di un compiuto inquadramento delle modalità di svolgimento del servizio reso sia delle analisi di vigilanza sulla situazione di liquidità del sistema finanziario.

Il modello segnalatico si articola in quattro prospetti:

1. dati generali e note;
2. ATTIVITÀ FIDUCIARIA;
3. informazioni supplementari;
4. riclassificazione mandati di tipo 2 - partecipazioni societarie.

Gli aggiornamenti degli schemi segnalatici e del manuale per la compilazione saranno resi disponibili sull’area riservata del sito internet BCSM previa comunicazione ai SOGGETTI SEGNALANTI.

1. Soggetti destinatari

Sono tenute al rispetto della presente Circolare, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, le banche e le società fiduciarie.

I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) non sono tenuti alla compilazione della presente segnalazione, così come delle altre segnalazioni statistiche di vigilanza. L'esenzione descritta decorre dalla data di emanazione del provvedimento ex art. 85 LISF o di accertamento dei presupposti ex art. 99 LISF e riguarda tutte le segnalazioni per le quali non sia ancora decorso il termine per l'inoltro dei dati a BCSM (ad esempio, un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa emanato in data 28 aprile 20XX esonera il soggetto segnalante dall'invio delle segnalazioni con termine di inoltro pari o successivo al 30 aprile 20XX).

Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dall'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:

- entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'articolo 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dello schema previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di segnalazioni trimestrali.

2. Prospetto sull'ATTIVITÀ FIDUCIARIA

2.1 Indicazioni generali

Gli obblighi informativi di cui alla presente Circolare riguardano il trimestre solare il cui termine coincide con la DATA DI RIFERIMENTO della segnalazione; ciò premesso valgono le seguenti indicazioni generali:

- a. i nuovi mandati fiduciari vanno ricompresi nella segnalazione se la relativa "data di sottoscrizione", annotata nel registro mandati fiduciari, è pari o antecedente alla DATA DI RIFERIMENTO;
- b. non sono ammesse valorizzazioni dei mandati (né delle singole componenti degli stessi) per importi negativi; a tale scopo, le commissioni a debito del fiduciante, ove non effettivamente prelevate per insufficienza di fondi disponibili dal rapporto bancario "dedicato" fiduciarmente intestato (tipicamente nei mandati di tipo 1), non potranno concorrere alla determinazione del valore globale dei mandati, dovendo essere rilevate "sopra la linea" tra i crediti del SOGGETTO SEGNALANTE nei confronti della clientela.

2.2 Amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari

Ai fini della valorizzazione dei mandati di tipo 1, come definiti dalla Circolare 2010-02, valgono i seguenti criteri:

- a. gli strumenti finanziari quotati sono valutati al valore di mercato rilevato nella DATA DI RIFERIMENTO o nel primo giorno precedente disponibile;

- b. i rapporti accessi per gestioni patrimoniali sono valorizzati tenendo conto del sistema di valutazione previsto per i rendiconti periodici (con frequenza minima trimestrale) per la clientela e relativi alle singole tipologie di strumenti finanziari in portafoglio;
- c. gli strumenti finanziari non quotati, per i quali non è stato possibile individuare un prezzo di riferimento, sono valorizzati al costo storico.

2.3 Amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie

La valorizzazione delle partecipazioni in società di capitali, una per ogni mandato, avviene al costo storico ossia al prezzo al quale è avvenuta l'acquisizione da terzi o la sottoscrizione in emissione della partecipazione societaria da parte del SOGGETTO SEGNALANTE

Ai fini della determinazione del valore globale del mandato, occorre distinguere:

- le quote e azioni acquistate/sottoscritte e pagate/liberate (voce "quote o azioni di soc. di capitali");
- il finanziamento soci, effettuato in qualunque forma a favore della società partecipata;
- la componente di liquidità presente sul mandato, in attesa di destinazione per:
 - a) pagamento quote o azioni acquistate;
 - b) liberazione quote o azioni sottoscritte (incluso versamento decimi residui);
 - c) erogazione finanziamento soci;
 - d) retrocessioni da eseguire in favore del fiduciante.

Alla DATA DI RIFERIMENTO le disponibilità liquide che non risultano ancora utilizzate per le operazioni sul capitale, ma che sono già state affidate alla fiduciaria, devono risultare nel valore globale del mandato e negli apporti del trimestre considerato. Va da sé che il successivo impiego delle somme per i fini ai quali erano state originariamente versate dal fiduciante (pagamento quote, erogazione finanziamento soci, versamento decimi ecc.) non genererà più alcun aumento di valore del mandato, non potendosi generare duplicazioni, ma solo un aumento della componente interessata a fronte di una diminuzione di pari importo della componente di liquidità.

Coerentemente e per converso, l'incasso di somme da terzi in esecuzione del mandato (controvalore per vendita quote, rimborso finanziamento soci, riduzione di capitale sociale ecc.) determina una trasformazione dell'oggetto (da quote o finanziamento soci in liquidità) all'interno dello stesso mandato.

Laddove vi sia l'affidamento alla fiduciaria di somme per l'esecuzione di operazioni sul capitale (anche sotto forma di finanziamento soci), tali somme - all'atto del trasferimento in conti intestati alla fiduciaria - figureranno come nuovi apporti (tenuto conto della successiva destinazione delle stesse) nell'ambito della componente di liquidità e non quindi nella voce dedicata al "finanziamento soci". Analogamente le somme rivenienti dal rimborso andranno registrate come ritiri di liquidità solo nel momento in cui verranno retrocesse al cliente.

2.4 Amministrazione fiduciaria di finanziamenti a terzi

I finanziamenti fiduciari dovranno essere appostati per l'importo corrispondente al debito residuo, in linea capitale, al netto di eventuali rimborsi parziali. Gli interessi corrisposti dal debitore e i

rimborsi in linea capitale vanno ad alimentare – fino alla data di retrocessione al fiduciante - la voce “liquidità”.

2.5 Amministrazione fiduciaria di altri beni mobili o immateriali

La valorizzazione dei mandati di tipo 4 avviene al costo storico, ossia il valore al quale è avvenuto il trasferimento della titolarità dei beni in capo al SOGGETTO SEGNALANTE.

2.6 Apporti e ritiri

Nel prospetto relativo all'ATTIVITÀ FIDUCIARIA è richiesta l'appostazione degli apporti e dei ritiri avvenuti nel periodo da parte dei fiducianti, valorizzandone gli importi alla data dell'apporto / ritiro (es. per strumenti finanziari o intestazioni societarie) e rilevando l'importo nella pertinente voce in funzione della “materialità” delle attività trasferite e, in particolare, nel caso di:

- conferimento di liquidità per la messa in fondi delle risorse necessarie all'acquisto di beni oggetto del mandato (anche laddove effettuato immediatamente dopo la messa in fondi), va valorizzata la voce “liquidità” (ossia l'attività effettivamente apportata dal fiduciante);
- ritiro della liquidità riveniente dalla vendita del bene intestato fiduciariamente, va valorizzata la voce “liquidità” (ossia l'attività effettivamente ritirata);
- trasferimento della titolarità di beni già posseduti dal fiduciante – in fase di apporto – ovvero la reintestazione degli stessi – in fase di ritiro - in capo al fiduciante medesimo, deve essere valorizzata la pertinente voce, diversa dalla liquidità, previste per le quattro tipologie di mandato (ad es. voce “Strumenti finanziari” per i mandati fiduciari di tipo 1).

Non sono considerati apporti gli eventi che determinano una variazione dei beni in amministrazione fiduciaria che non abbiano come controparte il fiduciante (es. liquidazione di cedole di interessi o plusvalore di mercato sui titoli per i mandati fiduciari di tipo 1, l'incasso di dividendi e gli aumenti di capitale a titolo gratuito nei mandati di tipo 2, ecc.). In tali casi gli eventi descritti determinano una variazione delle pertinenti voci delle diverse tipologie di amministrazione fiduciaria (ad esempio, variazione della voce dedicata alla “liquidità” a fronte della liquidazione di interessi o l'incasso dividendi) che va riportata nella successiva segnalazione periodica.

Analogamente la distribuzione di utili nei mandati fiduciari di tipo 2 non comporta una movimentazione della voce dedicata ai ritiri ma, per l'intera durata della custodia delle somme da parte della fiduciaria, genererà un incremento contabile del valore globale del mandato, afferente in particolare alla voce “liquidità”.

3. Informazioni supplementari

3.1 Valorizzazione al patrimonio netto di partecipazioni societarie detenute fiduciariamente

In relazione alle responsabilità che derivano dalla detenzione, sia pure fiduciaria, di partecipazioni in società di capitali, è necessario che l'interessenza sia oggetto di attento monitoraggio da parte del soggetto segnalante.

Tra gli elementi da considerare rileva anche l'evoluzione della situazione patrimoniale della società partecipata. A tale fine, nella segnalazione è indicato il valore delle partecipazioni in base alla quota di pertinenza del patrimonio netto corrispondente all'interessenza.

Per patrimonio netto si intende il valore derivante dalla differenza tra attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche non certificato) della società partecipata redatto in conformità alle regole contabili vigenti nel Paese di insediamento della società medesima. Qualora non sia disponibile un bilancio approvato e non sia pertanto possibile procedere alla valorizzazione della quota di patrimonio netto ai sensi delle presenti disposizioni, tale circostanza andrà indicata nel campo “note alla segnalazione”, specificando il numero di partecipazioni per le quali non è stato possibile effettuare tale indicazione, il loro costo storico e i paesi di insediamento delle società interessate, unitamente alle motivazioni sottostanti (ad es. società appena costituita).

3.2 Rinunce di mandati fiduciari

Allo scopo di rilevare l'incidenza dei mandati rinunciati, per impossibilità di procedere alla loro riclassificazione (in conformità a quanto disposto dalla Circolare 2010-02) ovvero per decisione autonoma del SOGGETTO SEGNALANTE, è richiesta l'indicazione:

- del numero e del valore dei mandati rinunciati nel periodo (dato di flusso);
- del numero e dell'ammontare dei mandati rinunciati alla data di riferimento i cui beni che ne formano oggetto (strumenti finanziari, partecipazioni societarie, crediti, ecc.) sono ancora in attesa di essere reintestati (dato di stock) e quindi ancora detenuti a titolo di “mera custodia”, senza alcun obbligo di amministrazione.

Sono esclusi dal novero dei mandati rinunciati sia le revoche dei mandati disposte dai fiduciari (che confluiscono nella voce “ritiri” di cui al paragrafo 2.6) sia i mandati riqualificati come “D4 gestione di patrimoni”.

3.3 Dati di sintesi su strumenti finanziari e liquidità detenuti per servizi diversi dall'ATTIVITÀ FIDUCIARIA

In considerazione della rilevanza che riveste a fini di vigilanza, l'individuazione dei legami finanziari esistenti tra le diverse tipologie di soggetti autorizzati, si richiede ai SOGGETTI SEGNALANTI di fornire – nelle more della revisione complessiva del sistema informativo di vigilanza – informazioni sugli strumenti finanziari e sulla liquidità detenuti per conto di clienti per servizi diversi dall'ATTIVITÀ FIDUCIARIA ⁽¹⁾, con il dettaglio della liquidità depositata presso le banche sammarinesi.

4. Riclassificazione mandati di tipo 2 - partecipazioni societarie

L'acquisizione/sottoscrizione a fini partecipativi di quote o azioni di società di capitali nell'ambito di mandati fiduciari di tipo 2, comporta l'assunzione di rischi legali connessi sia con l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi sia con il rispetto delle norme che nei diversi Paesi regolamentano la detenzione di partecipazioni (ad esempio in termini di responsabilità limitata o illimitata dei soci, requisiti di idoneità, comunicazioni obbligatorie dei soci, regole di partecipazioni alle assemblee, esercizio di azioni di responsabilità, ecc.).

La puntuale esecuzione del mandato fiduciario richiede inoltre la conoscenza degli eventi societari che influenzano il valore della partecipazione (ad es. operazioni straordinarie sul capitale, pagamento dividendi, approvazione del bilancio, ecc.) e che devono essere portati tempestivamente a conoscenza del fiduciante a tutela dei suoi interessi patrimoniali.

¹ Ad esempio, strumenti finanziari depositati a fronte di servizi di investimento prestati ovvero strumenti finanziari depositati a garanzia di finanziamenti concessi.

Qualora la società partecipata abbia sede in Paesi esteri, è altresì richiesta una adeguata cognizione dei relativi ordinamenti giuridici e delle regole contabili ivi vigenti in modo da adempiere con la necessaria professionalità all'attività richiesta dal fiduciante.

Ai fini di vigilanza è necessario valutare gli assetti organizzativi dei SOGGETTI SEGNALANTI tenendo anche conto della diversificazione geografica dei mandati di amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie. Lo schema segnaletico richiede pertanto la ripartizione – alla DATA DI RIFERIMENTO – dei mandati di tipo 2 in funzione del Paese e della forma giuridica delle società di capitali partecipate.

4.1 Riclassificazione generale

La riclassificazione è effettuata assicurando la necessaria coerenza con il valore globale dei mandati di tipo 2 indicato nel prospetto sull'ATTIVITÀ FIDUCIARIA. L'ammontare sarà pertanto comprensivo delle quote, dei finanziamenti soci e della componente di liquidità presente nei mandati di pertinenza.

4.2 Partecipazioni in intermediari finanziari

In considerazione dei maggiori vincoli normativi ai quali sono – di norma – sottoposte le partecipazioni in soggetti che prestano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, è richiesto il dettaglio delle interessenze detenute in intermediari finanziari che svolgono una o più attività riservate tra quelle indicate nell'Allegato 1 della LISF. L'aggregato di riferimento è pertanto un "di cui" della riclassificazione generale e consente di identificare, per ogni Paese, la rilevanza del fenomeno.

5. Modalità e tempi di trasmissione dei flussi segnaletici

I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente Circolare a partire dalla segnalazione riferita al 30 settembre 2010, da inoltrare – considerati i possibili adeguamenti dei sistemi informativi aziendali – entro il 15 dicembre 2010.

Limitatamente alla prima segnalazione, non è richiesta la valorizzazione delle partecipazioni societarie al patrimonio netto, di cui al par. 3.1, né la riclassificazione generale dei mandati di tipo 2, di cui al par. 4.

Le segnalazioni successive, a partire da quella riferita al 31 dicembre 2010, devono essere trasmesse entro il mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.